

DELIBERA N. 042/2022/CRL/UD del 25/02/2022

**F. Pxxx/H3G (ora WINDTRE S.p.A.)
(LAZIO/D/136/2017)**

IL CORECOM LAZIO

NELLA riunione del 25/02/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori” (di seguito denominato “Regolamento indennizzi”);

VISTA l’istanza dell’utente acquisita con protocollo n. D1002 del 08/02/2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

L’istante lamentava, con la GU14 nei confronti di H3G Spa, numero utenza 32xxxxxx06 – cod. cliente 16xxxxx, modifiche non concordate delle condizioni contrattuali, spese/fatturazioni non giustificate, traffico non riconosciuto, attivazione di servizi non richiesti, costi per il recesso, trasparenza contrattuale.

Nell’istanza introduttiva del procedimento di definizione, negli atti difensivi e nel corso dell’audizione l’istante ha dedotto quanto segue:

Il 30.10.2015 la Sig.ra Pxxx F. stipulava un contratto con l'operatore H3G avente piano tariffario con chiamate illimitate "Full Unlimited Plus", che prevedeva un abbonamento della durata di 30 mesi per l'acquisto di un telefonino iPhone 6s 64 gb.

L'istante afferma che nel mese di maggio 2016, a sua totale insaputa, H3G abbia operato una rimodulazione contrattuale senza preavviso alcuno, cambiando il piano tariffario in "Full 400", quindi senza più chiamate illimitate. Riferisce di essere venuta a conoscenza di tale cambio solo a settembre 2016, in quanto, dopo aver verificato l'addebito di € 873,05 sul c/c, contattava il call center per avere delucidazioni. Inoltre, riferisce che nella stessa occasione le veniva comunicato che la fattura di novembre avrebbe riportato un importo di € 398,73.

In data 18.11.2016, a mezzo di reclamo scritto e di modulo UG compilato, l'istante lamentava modifiche contrattuali e chiedeva il ripristino immediato del piano tariffario originario ed il rimborso di quanto addebitato dal 23 maggio 2016 senza ottenere riscontro.

All'udienza di conciliazione del 18.01.2017 l'istante si riportava ai propri scritti difensivi; alcuna proposta veniva formulata da H3G.

In data 30.01.2017, con modello GU 14, l'AGEI Lazio, su delega della Sig.ra Pxxx, faceva istanza al CORECOM Lazio, il quale comunicava in data 10.02.2017 l'avvio del procedimento in data 10.2.2017 e i successivi termini per la presentazione di memorie difensive e di repliche.

Nell'istanza presentata, l'istante richiedeva:

- a. Il rimborso delle somme pagate e non dovute relative a servizi non richiesti e fatturazioni ingiustificate dal 23.05.2016 ad oggi;
- b. Lo storno di tutti gli insoluti richiesti da H3G;
- c. € 885,00 per l'attivazione di servizi non richiesti;
- d. € 60,00 per l'attivazione di servizi non richiesti;
- e. € 100,00 per mancata risposta ai reclami;
- f. € 200,00 per spese di procedura.

2. La posizione del Gestore

Con memoria difensiva depositata in data 13.03.2017, H3G S.p.A. (ora WindTre S.p.A.) osservava quanto segue.

In rito:

il Gestore contestava, preliminarmente, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'istanza di definizione con riferimento alle richieste di indennizzo per l'attivazione di servizi non richiesti, mancata risposta al reclamo, modifica unilaterale del servizio e cambio piano tariffario, nonché gli indennizzi richiesti, ritenendo che l'istante abbia completamente ampliato il thema decidendum, violando espressamente, secondo il gestore, l'art. 14, comma I Delibera 173/07/CONS a causa delle differenze tra le richieste contenute nell'istanza UG ed in quella GU 14.

L'operatore rilevava che nell'istanza UG la sig.ra Papolino non avanzava alcuna domanda di indennizzo per nessuna delle fattispecie elencate solo nella successiva istanza GU14, limitandosi a chiedere la ripetizione delle somme addebitate e il ripristino del piano tariffario.

Nel merito:

Secondo H3G, le doglianze dell'istante dovevano ritenersi infondate, in quanto il gestore riteneva di aver proceduto alla rimodulazione del piano tariffario presente sulla numerazione

dell'istante attenendosi a quanto prescritto dalle proprie condizioni generali di contratto e dalla normativa di settore.

H3G riportava altresì che nell'aprile del 2016 la compagnia telefonica provvedeva per il tramite del servizio di SMS ad avvisare la propria clientela della rimodulazione del profilo tariffario che sarebbe avvenuta nella seconda metà del maggio 2016, informando i clienti della possibilità di recedere dal proprio piano o dall'offerta senza alcun addebito di penali attraverso: i) un SMS, che ha precisato la denominazione del servizio oggetto di rettifica delle condizioni e la data di variazione; ii) una orphan page, ovvero una pagina testuale su web, accessibile immediatamente mediante hyperlink dall'SMS ricevuto dal cliente, contenente la descrizione del servizio, la data di decorrenza della modifica, il nuovo prezzo, le modalità di disattivazione ed ulteriori dettagli accessibili tramite link ipertestuale alle c.d. FAQ.

Nel caso di specie, H3G inviava in data 14.04.2016, alla sig.ra Papolino due SMS informativi che, secondo i print screen estrapolati dal sistema ed allegati, risulterebbero consegnati all'istante in pari data.

L'operatore affermava che tale informativa veniva altresì fornita, in maniera dettagliata e completa, nella fattura n. 1635944230 dell'8.07.2016, recapitata all'istante. H3G osserva dunque che l'istante, correttamente informata, qualora non avesse ritenuto di accettare le nuove condizioni, avrebbe avuto la facoltà di recedere senza alcun costo entro la successiva data del 21.05.2016, cosa che invece non è avvenuta nel caso di specie, in quanto l'utenza risulterebbe disattivata solamente a distanza di ben 8 mesi ovvero in data 20.01.2017

H3G osservava che dopo oltre trenta giorni dal ricevimento da parte del cliente della predetta comunicazione, atteso il mancato esercizio del diritto di recesso da parte della sig.ra Papolino, la compagnia ha provveduto ad attivare, gratuitamente, sull'utenza de qua il profilo tariffario denominato "Full 400".

H3G segnalava inoltre che a seguito della rimodulazione, l'operatore convenuto abbia ripetutamente informato l'utente dell'approssimarsi delle soglie di traffico previste dal nuovo piano tariffario, come da print screen prodotti, informando costantemente la sig.ra Papolino dei consumi seguenti all'utilizzo dei servizi offerti dalla Wind Tre S.p.A..

Infine, H3G sottolinea che la Signora Papolino sarebbe attualmente debitrice nei confronti del Gestore della somma complessiva di Euro 208,89 determinata dal mancato pagamento della fattura n. 1640381174 scaduta in data 07.01.2017 di cui si chiede il pagamento.

H3G S.p.A. domandava, previa declaratoria d'inammissibilità per i motivi di cui in premessa, il rigetto di ogni domanda avversaria.

3. Repliche dell'istante

Nella replica dell'istante depositata in data 03.11.2017, la stessa ribadiva quanto dedotto nei documenti antecedenti e replicava alla memoria avversaria sui punti riguardanti:

Eccezione di rito

1. Quanto all'inammissibilità/improcedibilità delle richieste di indennizzo l'istante asseriva che in fase di definizione si è voluto semplicemente meglio specificare quanto in precedenza già richiesto in sede di conciliazione.

Eccezione di merito

2. L'istante contestava il fatto che inviando gli sms non si abbia la conferma della ricezione dello stesso e della conseguente lettura, asserendo di come abbia più volte reclamato sia telefonicamente che per iscritto la mancanza di ricezione e di lettura di tali sms;

3. Altresì, l'istante fa presente che il contratto, che prevedeva l'acquisto rateale di un telefonino, veniva sottoscritto nel mese di ottobre 2015, pochi mesi prima della rimodulazione (maggio 2016). L'istante contestava il fatto che se avesse disdetto il suddetto contratto, a seguito del presunto preavviso di rimodulazione, si sarebbe ritrovata a dover pagare l'intero importo restante per l'acquisto del telefono stesso e a pagarne i costi di recesso anticipato. L'istante sarebbe stata, pertanto, obbligata a rimanere a tali condizioni contrattuali modificate dal solo gestore.

4. Con riferimento alla posizione debitoria rilevata, l'istante ribadiva che, non avendo autorizzato il gestore al cambio piano tariffario, siano legittime sia le sue richieste di rimborso di quanto pagato indebitamente che quelle di storno dell'insoluto di € 208,89, ascrivendo integralmente la responsabilità dell'attivazione degli ulteriori servizi attivati al gestore.

5. L'utente affermava infine di non aver mai ricevuto alcun messaggio di attivazione dei servizi non richiesti o per la navigazione extrasoglia, ritenendo l'invio e la ricezione degli stessi non provati dal gestore, ritenendo quindi che la fatturazione e l'addebito delle fatture pagate dall'istante costituiscano un indebito oggettivo.

6. L'istante rinnova le richieste come da istanza di definizione.

4. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono, quindi, essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

4.1 Sul rito, in via preliminare.

È principio ormai consolidato che "Ai fini dell'ammissibilità della domanda in sede di definizione è sufficiente accertare che l'oggetto della richiesta di definizione sia lo stesso già sottoposto al tentativo di conciliazione, nel senso che non si richiede che le istanze siano identiche ma che la questione discussa sia la medesima. Tuttavia, non si deve in ogni caso consentire l'ampliamento della controversia a questioni ulteriori ed aggiuntive, al fine di non aggirare il principio di obbligatorietà della fase conciliativa" (cfr. Corecom Calabria, del. n. 15/11; Corecom Umbria, del. n. 4/11; Corecom Emilia-Romagna, del. n. 1/12; Corecom Emilia-Romagna, del. n. 46/11; Corecom Lazio, del. n. 27/11; Corecom Lazio, del. n. 68/11; Corecom Marche, del. n. 75/16). Ne consegue che "Deve essere dichiarata inammissibile la domanda sollevata per la prima volta in sede di definizione della controversia, costituendo ius novorum non sottoposto al tentativo di conciliazione" (cfr., Corecom Calabria, del. n. 21/11; Corecom Marche, del. n. 75/16).

In altri termini, risulta agli atti della conciliazione che oggetto del tentativo di conciliazione è stata la contestazione di modifiche contrattuali non autorizzate dal quale discendevano le richieste di immediato ripristino del piano tariffario concordato oltre al rimborso degli addebiti non dovuti dalla data del 23.05.2016. Pertanto, da quanto emerso dall'istruttoria, raffrontando

i formulari UG e GU14 con gli allegati depositati deve ritenersi che l'istanza di definizione avanzata dall'istante contenendo la richiesta di condannare la H3G al pagamento di indennizzi per ritardata/mancata risposta ai reclami, traffico non riconosciuto, attivazione di servizi non richiesti, costi per il recesso, trasparenza contrattuale contiene un ampliamento della controversia a questioni ulteriori ed aggiuntive rispetto a quello oggetto della conciliazione. L'istanza di definizione deve, pertanto, dichiararsi inammissibile solo nella parte in cui ha ad oggetto domande nuove rispetto a quelle formulate in sede di conciliazione. Va da sé che le domande rese inammissibili possono essere riproposte con nuova istanza di conciliazione. Ne consegue che, solo per le richieste avanzate circa l'indennità per rimodulazione contrattuale, il rimborso delle somme addebitate e non dovute e per rimborso spese sostenute sussistono i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento n. 173/07/CONS. A)

4.2 Sulla rimodulazione delle condizioni tariffarie

L'oggetto del contenzioso è la legittimità, o meno, della rimodulazione tariffaria del piano tariffario "Full Unlimited Plus" in "Full 400" sull'utenza n. 327xxxxx, effettuata dall'operatore nel mese di maggio 2015 e le modalità con cui tale rimodulazione è stata comunicata all'istante, circostanza pacificamente ammessa come effettuata dall'operatore il 23.05.2016.

La domanda dell'utente è fondata per le seguenti motivazioni.

È pacifica l'esistenza del contratto di utenza telefonica tra le parti. È altresì pacifica la rimodulazione del profilo effettuata dall'operatore, entrata in vigore il 23.05.2016. Ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, il gestore telefonico ha senz'altro la facoltà di modificare le condizioni contrattuali: "Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni."

Nel caso di specie, dalle risultanze documentali prodotte dall'operatore emerge che lo stesso non ha adeguatamente soddisfatto l'obbligo informativo che la normativa vigente impone in capo agli operatori telefonici. A tal proposito l'art. 70 comma 4 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, che disciplina le ipotesi di variazione delle condizioni contrattuali, prevede che il preavviso non può essere inferiore a trenta giorni e che l'operatore telefonico deve contestualmente comunicare al cliente le variazioni contrattuali ed il relativo diritto di recesso, non soddisfacendo la notifica tramite SMS della sola rimodulazione.

In base alla disciplina generale dell'onere della prova dettata dall'art. 2697 codice civile ed al principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677), il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di

dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Nel caso specifico, quindi, incombeva all'operatore l'onere di provare di aver adeguatamente preavvisato l'utente della effettuazione della rimodulazione tariffaria, dei suoi reali contenuti e della possibilità di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 70 comma 4 Codice delle Comunicazioni. Tale prova non è stata fornita da H3G, la quale nella sua memoria si è limitata ad esporre in linea generale le modalità informative che sono state utilizzate in occasione della manovra di variazione dei piani nei confronti di tutti gli utenti titolari di contratti. Nessuna prova viene fornita in ordine alla effettiva e tempestiva comunicazione inoltrata all'utente, a mezzo SMS o altro mezzo idoneo, dell'operazione di rimodulazione. SMS e comunicazione che l'utente dichiara di non aver mai ricevuto.

Gli SMS inviati al cliente in data 14.04.2016 e nell'occasione rinviando al sito web dell'operatore per "info", senza specificare le nuove condizioni di contratto, non soddisfano l'obbligo informativo dell'art. 70, in quanto, tale condotta sposterebbe l'onere informativo in capo all'utente, che si vedrebbe costretto a connettersi al sito dell'operatore per ricevere informazioni che, invece, dovrebbe ricevere dall'operatore. Anche l'informativa recapitata all'istante con la fattura dell'8.07.2016, emessa l'8.06.2016, risulta inadeguata a soddisfare l'obbligo informativo previsto dalla su indicata norma. La stessa risulta, altresì, tardiva per essere stata inviata all'istante dopo il 21.05.2016 ovvero spirato il termine utile previsto per recedere dal contratto, come indicato dagli sms e confermato nella memoria dell'operatore.

Non avendo provato di aver comunicato specificamente alla parte istante la modifica tariffaria nei termini previsti dall'art. 70 comma 4, l'operatore ha di fatto negato al cliente la possibilità di esercitare il diritto di recesso e, se del caso, di scegliere altro operatore ed altre tariffe corrispondenti, in concreto, alle proprie caratteristiche ed abitudini di utente telefonico.

Risulta, altresì, provato dall'istante che in data 30.10.2015 intercorreva tra le parti un contratto di avente piano tariffario con chiamate illimitate "Full Unlimited Plus" il quale prevedeva un abbonamento della durata di 30 mesi per l'acquisto di un telefonino iPhone 6s 64 gb con prezzo al pubblico di € 859,00 - anticipo € 100,00 - rateizzazione del restante importo in 30 rate. Il recesso unilaterale da parte dell'istante prima del termine dei 30 mesi avrebbe comportato l'applicazione di ulteriori disagi e penali. L'operatore, non considerando la suddetta circostanza, demandava nei fatti l'obbligo a carico dell'utente di dover valutare le interazioni tra la modifica contrattuale ed un contratto appena attivato.

Si ritiene pertanto, sotto questo profilo, che la condotta dell'operatore non sia stata conforme agli obblighi normativi previsti, e, a fronte di tale inadempimento, spetta all'utente un indennizzo per la lesione del diritto di scelta/recesso del contraente -consumatore effettivamente concretizzatasi a seguito dei fatti descritti.

Quanto alla misura dell'indennizzo, si deve ancora precisare che esso è generalmente indicato nei documenti contrattuali, cui si può far riferimento per l'individuazione del suo ammontare pro die. Nel caso specifico, tuttavia, la Carta Servizi H3G non prevede alcun indennizzo. Ora, sebbene l'Autorità, in mancanza di precisi riferimenti per il calcolo, abbia in generale fatto ricorso all'analogia, applicando agli inadempimenti non espressamente previsti dalla Carta Servizi il parametro di indennizzo previsto per il disservizio che presenta più similitudini, in talune ipotesi, il ricorso all'analogia potrebbe comportare la liquidazione di importi non in linea con il principio di ragionevolezza e proporzionalità dell'indennizzo rispetto al concreto pregiudizio subito dall'istante, come stabilito dalla Delibera 179/03/CSP.



Ciò premesso, pertanto, per la determinazione della misura dell'indennizzo, in ossequio ai richiamati principi di ragionevolezza e proporzionalità, ed al principio di equità stabilito nell'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, si ritiene di dover prendere in considerazione la fattispecie nel suo complesso e le ripercussioni che in concreto possono essere derivate dall'inadempimento, dovendosi impedire che da tale inadempimento possano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate, per entrambe le parti. In conclusione, vengono dunque considerate le seguenti circostanze:

1) il disagio subito dall'istante in conseguenza del mancato adeguato preavviso della variazione delle condizioni contrattuali e della mancata informativa del diritto di recedere dal contratto è consistito, di fatto, nella impossibilità di esercitare l'eventuale diritto di recesso nei trenta giorni e, se del caso, di scegliere altro operatore ed altre tariffe corrispondenti in concreto alle proprie caratteristiche ed abitudini. Al di là di ciò, l'utente, a causa delle variazioni contrattuali, riportava importanti disagi economici.

2) vi è prova, infatti, che H3g abbia addebitato costi senza prova, nemmeno indiziaria, in ordine all'entità del traffico telefonico e in ordine all'effettivo utilizzo della linea;

3) l'utenza è privata e non utilizzata per scopi professionali

4) l'unico parametro di indennizzo previsto dalla Carta Servizi H3G è per la Gestione reclami o per l'Attivazione del servizio ed è pari ad Euro 6,00 ogni giorno lavorativo di ritardo.

In ragione di quanto appena esposto, si ritiene equo stimare in Euro 150,00 (centocinquanta/00) l'indennizzo da porre a carico del gestore.

4.3. Rimborso somme addebitate e non dovute.

Dalla produzione documentale versata in atti dall'istante emerge che a seguito della modifica unilaterale del contratto di abbonamento avvenuta in data 23.05.2016, H3G abbia emesso le seguenti fatturazioni il cui importo veniva addebitato all'istante tramite Rid Bancario.

Ft. n. 1635944230 del 8.07.2016 di € 71,18

Ft. n. 1637485441 del 7.09.2016 di € 873,05

Ft. n. 1638961414 del 7.11.2016 di € 398,73

Per quanto dedotto al punto 5.2 e stante l'arbitrarietà delle modifiche contrattuali devono essere rimborsati all'istante gli importi maggiorati illegittimamente. Per tale operazione si prende in esame la fattura n. 1632709000 del 9.03.2016 emessa in vigenza del piano concordato "Full Unlimited Plus" dell'importo di € 110,10. Dalle fatture di cui sopra, l'istante ha quindi diritto al rimborso delle seguenti somme: 762,95 per la Ft. n. 1637485441 del 7.09.2016 ed € 288,63 per la n. 1638961414 del 7.11.2016.

4.4 Sulle spese di procedura

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'articolo 19, comma 6 del regolamento che sancisce inoltre che nel determinare i rimborsi ed indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione". Nel caso di specie considerato il comportamento processuale delle parti appare equo liquidare le spese di procedura in € 100,00.

Pertanto, per le motivazioni in premessa,

**II COMITATO
DELIBERA**

1. di accogliere parzialmente l'istanza della Sig.ra F. Pxxx nei confronti della società H3G Spa (ora WindTre S.p.A.), con liquidazione di spese di procedura pari ad € 100,00.

2. La società H3g è tenuta a corrispondere l'importo di € 150,00 per le motivazioni di cui al punto 5.2 ed è altresì tenuta al rimborso delle fatture addebitate di cui al punto 5.3, con restituzione dell'importo di € 762,95 per la Ft. n. 1637485441 del 7.09.2016 ed € 288,63 per la n. 1638961414 del 7.11.2016, nonché alla regolarizzare la posizione contabili/amministrativa dell'istante fino alla data della cessazione del servizio.

3. rigetta le ulteriori domande dell'utente.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Corecom e dell'Autorità.

Roma, 25/02/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

F.TO

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini